

REGOLAMENTO ELETTORALE

INDICE

1	Generalità	2	3	La nomina della commissione di previdenza	4
1.1	Oggetto	2			
1.2	Definizioni	2	3.1	Composizione della commissione di previdenza	4
			3.2	Rappresentanti dei lavoratori	4
			3.3	Rappresentanti del datore di lavoro	4
2	La nomina del Consiglio di fondazione	2	4	Lacune nel regolamento	4
2.1	Composizione del Consiglio di fondazione	2			
2.2	Rappresentanti dei lavoratori	2			
2.3	Rappresentanti dei datori di lavoro	2			
2.4	Diritto di voto attivo e passivo	2	5	Modifica del regolamento	4
2.5	Ufficio elettorale e notaio	2			
2.6	Procedura elettorale	2	6	Lingua determinante	4
2.7	Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza	3	7	Entrata in vigore	4

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento elettorale:

1 Generalità

1.1 Oggetto

Questo regolamento disciplina la nomina del Consiglio di fondazione e della commissione di previdenza.

1.2 Definizioni

Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono in pari modo a persone di sesso maschile e femminile. Per motivi di trasparenza si usa la forma maschile.

2 La nomina del Consiglio di fondazione

2.1 Composizione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio paritetico di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance si compone di quattro membri. È composto nel modo seguente:

- a) da due rappresentanti dei datori di lavoro e
- b) da due rappresentanti dei lavoratori

2.2 Rappresentanti dei lavoratori

2.2.1

Nel Consiglio di fondazione siedono due rappresentanti dei lavoratori.

2.2.2

I rappresentanti dei lavoratori rappresentano tutti i dipendenti che non svolgono funzioni direttive nell'azienda e che non partecipano alla gestione aziendale.

2.3 Rappresentanti dei datori di lavoro

2.3.1

Nel Consiglio di fondazione siedono due rappresentanti dei datori di lavoro.

2.3.2

I rappresentanti dei datori di lavoro rappresentano tutti i dipendenti che esercitano una funzione direttiva e che partecipano alla gestione aziendale nonché coloro che sono legati all'azienda in virtù di una funzione all'interno di un organo.

2.4 Diritto di voto attivo e passivo

2.4.1

I rappresentanti dei lavoratori di tutte le commissioni di previdenza nominano i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione con un voto per iscritto.

2.4.2

I datori di lavoro affiliati nominano i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione con un voto per iscritto.

2.4.3

Come rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di fondazione può essere eletto ogni rappresentante dei lavoratori delle commissioni di previdenza. Devono essere assicurati con la Fondazione.

2.4.4

Come rappresentante dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione può essere eletta qualsiasi persona fisica avente il ruolo di datore di lavoro affiliato o legata a quest'ultimo con rapporto di assunzione o in virtù di una funzione all'interno di un organo. I beneficiari di rendite non sono eleggibili.

2.4.5

Nel Consiglio di fondazione può essere eletto un solo rappresentante per ogni istituto di previdenza.

2.4.6

Ogni pool della Fondazione deve essere rappresentato da un dipendente e da un rappresentante del datore di lavoro, se possibile.

2.5 Ufficio elettorale e notaio

2.5.1

La direzione organizza l'elezione del Consiglio di fondazione e nomina un ufficio elettorale composto di almeno tre persone, i cui membri sono tenuti al segreto. Le persone che hanno diritto di voto attivo o passivo come membri del Consiglio di fondazione, non possono far parte dell'ufficio elettorale.

2.5.2

La direzione nomina un notaio indipendente che sorveglia e documenta a titolo notarile l'organizzazione e l'esecuzione dell'elezione nonché il rilevamento dei risultati.

2.6 Procedura elettorale

2.6.1

I lavoratori con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.3 e i datori di lavoro con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.4 hanno il diritto di candidarsi mediante un formulario ufficiale per il successivo periodo di carica entro un anno dalla decorrenza del periodo di carica del Consiglio di fondazione.

2.6.2

L'ufficio elettorale controlla sotto la sorveglianza notarile la validità formale e materiale delle candidature pervenute. La proposta è nulla se

- a) la persona proposta non ha diritto di voto secondo la cifra 2.4,
- b) non è stata presentata entro i termini previsti,
- c) il formulario ufficiale, munito dei documenti richiesti, non è stato compilato interamente,
- d) i dati specificati nel formulario ufficiale non sono leggibili o
- e) manca la firma autografa del candidato.

2.6.3

Prima del termine della carica, il Consiglio di fondazione propone per iscritto dalla cerchia dei lavoratori con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.3 e da quella dei datori di lavoro con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.4 cinque candidati e fino a dieci supplenti per cerchia in successione definita. Il Consiglio di fondazione considera le candidature secondo la cifra 2.6.1 e tiene conto, nella misura del possibile, di una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche, dei sessi e dei gruppi professionali.

2.6.4

Se in una categoria secondo le cifre 2.2 e 2.3 non pervengono candidature secondo la cifra 2.6.1 oppure le candidature non sono in numero superiore ai seggi da occupare nel Consiglio di fondazione, i candidati proposti dal Consiglio di fondazione secondo la cifra 2.6.2 si intendono eletti tacitamente.

2.6.5

Se in una categoria secondo le cifre 2.2 e 2.3 le candidature sono in numero superiore ai seggi da occupare nel Consiglio di fondazione, l'ufficio elettorale organizza un'elezione con voto scritto e segreto per ciascuna categoria. L'elezione può avvenire anche tramite Internet; la documentazione elettorale viene recapitata elettronicamente.

2.6.6

L'ufficio elettorale trasmette agli aventi diritto di voto secondo la cifra 2.4 la seguente documentazione:

- a) la scheda elettorale ufficiale
- b) l'elenco di candidati
- c) la busta-risposta ufficiale con indirizzo prestampato

Entro il termine citato nella documentazione elettorale (data del timbro postale), gli aventi diritto di voto possono votare, mediante la scheda ufficiale, cinque candidati della loro categoria.

2.6.7

L'ufficio elettorale verifica sotto il controllo notarile la validità formale e materiale delle schede pervenute. Il voto è nullo se:

- a) il diritto di voto attivo (secondo la cifra 2.4) non è dato
- b) il voto è stato dato a persone non eleggibili
- c) la scheda elettorale ufficiale non è pervenuta entro i termini previsti
- d) non sono state utilizzate la scheda elettorale e/o la busta-risposta ufficiale
- e) per la medesima elezione sono state inserite più schede elettorali nella busta di risposta ufficiale
- f) i dati sulla scheda elettorale ufficiale non sono leggibili o poco chiari
- g) la scheda elettorale ufficiale è stata compilata in modo incompleto

- h) la scheda elettorale ufficiale contiene delle osservazioni
- i) manca la firma autografa dell'avente diritto di voto.

2.6.8

Lo spoglio delle schede elettorali pervenute avviene sotto controllo notarile.

- a) Nell'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro s'intendono eletti i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. I candidati successivi per numero di voti rappresentano, in sequenza, i supplenti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.
- b) Nell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori s'intendono eletti i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. I candidati successivi per numero di voti rappresentano, in sequenza, i supplenti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.
- c) È possibile eleggere una sola persona per ciascun istituto di previdenza. Se vengono elette più persone di un istituto di previdenza, il candidato con il maggior numero di voti ottiene la carica in seno al Consiglio di fondazione. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.

2.6.9

L'ufficio elettorale registra il risultato in un verbale all'attenzione del Consiglio di fondazione in carica e del Consiglio di fondazione neoeletto. Il risultato elettorale è autenticato dal notaio e pubblicato in Internet e può essere richiesto in forma scritta alla Fondazione.

2.7 Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza

2.7.1

Durante il periodo di carica si dimettono dal Consiglio di fondazione:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non sono più assicurati nella Fondazione oppure che non soddisfano più i requisiti secondo la cifra 2.4.3
- b) i rappresentanti dei datori di lavoro che non soddisfano più i requisiti secondo la cifra 2.4.4

2.7.2

Se un membro del Consiglio di fondazione si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito dal primo candidato supplente della propria categoria secondo le cifre 2.6.3 e 2.6.8.

2.7.3

Si tiene un'elezione suppletiva secondo le disposizioni delle cifre da 2.6.3 a 2.6.8 se un membro del Consiglio di fondazione si dimette e la lista dei candidati supplenti è terminata.

3 La nomina della commissione di previdenza

3.1 Composizione della commissione di previdenza

La commissione paritetica di previdenza esistente per ogni istituto di previdenza è composta nel modo seguente:

- a) dai rappresentanti del datore di lavoro e
- b) da un numero pari di rappresentanti dei lavoratori.

3.2 Rappresentanti dei lavoratori

3.2.1

Nella commissione di previdenza siede almeno un rappresentante dei lavoratori. Si applica per analogia la cifra 2.2.2.

3.2.2

Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti i lavoratori assicurati nell'istituto di previdenza il cui rapporto di lavoro non è disdetto. La nomina avviene a maggioranza semplice dei voti emessi (maggioranza relativa). Sono eletti quei candidati che raggruppano la maggioranza dei voti. Sono eletti i candidati che ricevono più voti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.

3.2.3

Il membro della commissione di previdenza si dimette se non soddisfa più i requisiti della nomina. Un'elezione sostitutiva si svolge secondo le disposizioni della cifra 3.2.2.

3.2.4

L'elezione deve essere comunicata alla Fondazione presentando il verbale dell'elezione.

3.3 Rappresentanti del datore di lavoro

3.3.1

Nella commissione di previdenza siede almeno un rappresentante del datore di lavoro. Si applica per analogia la cifra 2.3.2.

3.3.2

Il datore di lavoro nomina il rappresentante o i rappresentanti del datore di lavoro. È eleggibile qualsiasi persona fisica avente il ruolo di datore di lavoro affiliato o legata a quest'ultimo da un rapporto di assunzione o in virtù di una funzione all'interno di un organo.

3.3.3

Il membro della commissione di previdenza si dimette se non soddisfa più i requisiti della nomina. Un'elezione sostitutiva si svolge secondo le disposizioni della cifra 3.3.2.

3.3.4

L'elezione deve essere comunicata alla Fondazione presentando il verbale dell'elezione.

4 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

5 Modifica del regolamento

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione.

Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

La Fondazione informa i datori di lavoro affiliati dei cambiamenti entro un periodo di tempo ragionevole.

6 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

7 Entrata in vigore

Questo Regolamento elettorale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022.

Basilea, 7 febbraio 2022

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance